

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI VIA DANTE POGLIANO MILANESE SCUOLA GIALLA – SCUOLA ROSSA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA
CON POSA IN OPERA DI APPARECCHI ILLUMINANTI DI
EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO
SCOLASTICO DON MILANI

	·	
CAPITO	LATO SPE	ECIALE

II RUP II Progettista

INDICE

Parte "A"

Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti di emergenza

Parte "B"

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza

CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI APPARECCHI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI

Parte "A"

Fornitura e posa in opera di pparecchi illuminanti di emergenza

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di complessivi **N. 162 apparecchi illuminanti di emergenza (SA – SE)** in sostituzione di quelli esistenti, ed installati ai vari livelli degli edifici scolastici denominati "Edificio Giallo" ed "Edificio Rosso".

Gli apparecchi illuminanti, suddivisi in lampade ad illuminazione permanente (SA) e non permanente (SE), sono così individuati:

SCUOLA GIALLA

- Piano Seminterrato
 - o N. 32 lampade emergenza SE
 - o N. 12 lampade emergenza SA con pittogramma
- Piano Rialzato
 - N. 31 lampade emergenza SE
 - o N. 6 lampade emergenza SA con pittogramma
- Piano Primo
 - o N. 22 lampade emergenza SE
 - o N. 2 lampade emergenza SA con pittogramma

Complessivamente N. 85 lampade emergenza SE e N. 20 lampade emergenza SA con pittogramma.

SCUOLA ROSSA

- Piano Rialzato
 - N. 2 lampada emergenza SE
 - o N. 1 lampada emergenza SA con pittogramma
- Piano Primo
 - o N. 24 lampade emergenza SE
 - o N. 2 lampade emergenza SA con pittogramma
- Piano Secondo
 - N. 26 lampade emergenza SE
 - o N. 2 lampade emergenza SA con pittogramma

Complessivamente N. 52 lampade emergenza SE e N. 5 lampade emergenza SA con pittogramma.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 in materia di *Green Public Procurement*, la fornitura deve rispondere ai criteri ambientali minimi di cui al DECRETO 23 dicembre 2013 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione

pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013".

Art. 2

Requisiti generali dei beni

Trattasi della fornitura, montaggio e collegamenti elettrici di lampade di emergenza SA-SE da posizionare nei punti indicati nelle tavole di progetto, ovvero in sostituzione delle attuali lampade già installate, che risultano non funzionanti, obsolete e/o danneggiate.

La fornitura comprende anche lo smontaggio e lo smaltimento dei predetti apparecchi esistenti da sostituire. Di dette lampade da smontare e sostituire, una parte (ancora funzionante) è da recuperare e depositare nei magazzini dell'Amministrazione. In particolare si recupereranno n. 32 plafoniere emergenza in esecuzione SE e n. 8 plafoniere emergenza in esecuzione SA.

Per alcune nuove lampade, ed in particolare per quelle che verranno ubicate all'esterno delle Uscite di sicurezza, si dovrà anche eseguire il foro delle murature e derivare il nuovo cavo di alimentazione.

Le lampade di nuova fornitura avranno le seguenti caratteristiche:

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER SCUOLE (DM 26/8/1992 DM 8/3/1985)

Le lampade dovranno rispettare i criteri UNI EN 1838, ed in particolare: Tempo di ricarica 12 h ■ Resa del colore della lampada di almeno 40 Ra (necessaria per identificare in modo univoco i colori di sicurezza) ■ Autonomia nominale di almeno 1 ora nelle vie di fuga ■ Entro 5 secondi: almeno il 50% dell'illuminamento previsto ■ Entro 60 secondi: 100 % dell'illuminamento previsto ■ Limitazione dell'abbagliamento tale da rispettare i valori limite dell'abbagliamento fisiologico.

Le lampade avranno le seguenti caratteristiche minime:

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, autonomia standard di 1h: dotato di sistema automatico di test di autonomia che comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative; installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso; batterie incluse ricarica rapida (100% in 1h); 24W; grado di protezione IP 65.

Tutte le lampade SA dovranno essere complete di pittogramma di norma, con indicazione U.S., Exit ecc. in funzione della loro dislocazione.

Quanto installato dovrà essere provvisto di Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte secondo ex DM 37/08 smi e del relativo manuale di manutenzione a carico dell'Installatore.

Parte "B"

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza

Art. 3

Descrizione dei lavori

Il presente capitolato disciplina il contratto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volti al perseguimento della messa in sicurezza di edifici scolastici, in ADDENDUM alla fornitura principale di cui alla precedente "Parte A".

In particolare, gli interventi riguarderanno le seguenti macrovoci:

- Realizzazione di Centrale indirizzata di Rivelazione Incendi a 2 loop, posizionata nel luogo presidiato della bidelleria del piano rialzato della Scuola Gialla ai fini della gestione unitaria e complessiva delle emergenze incendio dei plessi Giallo e Rosso. Sistema centralina, rilevatori GAS (in locale cucina) e FUMI posti negli ambienti rilevanti dei vari piani della Scuola Gialla e Rossa, targhe ottico acustiche con relativi pulsanti di emergenza con vetrino a rompere, fornite e posate ai vari piani della Scuola Gialla e Rossa, magnete per porte REI cucina al piano seminterrato, il cablaggio, i collegamenti tra i due plessi, e la messa in marcia con prove di funzionamento. Alcune targhe ottico acustiche con relativo pulsante di emergenza saranno posizionate all'esterno degli edifici.

Sistema completo di centrale, n. 69 rivelatori di fumo, n. 2 rivelatori di fughe gas, coppia di magneti per porte REI, targhe ottico acustiche con pulsante di emergenza. La posizione e l'effettiva quantità delle apparecchiature è indicata sui disegni di riferimento.

- Sostituzione di tubazione della rete antincendio interrata posta verso il lato via N. Sauro, immediatamente al di fuori del cancello carraio, comprendente svuotamento dell'impianto per esecuzione della riparazione (ove necessario, anche con eventuale posa di valvole di intercettazione), taglio tubazioni esistenti, giunti, fornitura e posa di nuovo tratto di tubazione, reinterri e finitura di pavimentazione con getto di calcestruzzo tirato a frattazzo grosso antiscivolo.
- Fornitura e posa di n. 3 pulsanti di sgancio elettrico con opportuna segnaletica di sicurezza, da derivare dal quadro generale e da porre all'ingresso degli edifici della scuola Gialla e Rossa e nel cortiletto seminterrato di accesso al locale cucina. La posizione delle apparecchiature è indicata sui disegni di riferimento.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 in materia di *Green Public Procurement*, la fornitura deve rispondere ai criteri ambientali minimi di cui al DECRETO 23 dicembre 2013 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013".

Art. 4

Requisiti generali dei beni

Relativamente alla centrale di rivelazione incendi ed ai sistemi ad essa correlati, si adotteranno almeno le seguenti componenti, certificate ed omologate:

CENTRALE 2 LOOP;
ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER TARGHE E MAGNETI;
SENSORI RIVELAZIONE FUMO;
BASE PER SENSORE;
RIPETITORE DI SEGNALE RIVELATORE IN CONTROSOFFITTO;
SENSORE PER GAS METANO;
MAGNETE PER PORTA REI;
PULSANTI MANUALI A ROTTURA VETRO;
TARGHE OTTICO ACUSTICHE;

MODULO PER ATTIVAZIONE TARGHE E MAGNETI:

MODULO PER SENSORI GAS METANO;

MODULO PER MONITORAGGIO GUASTI ALIMENTATORE;

CAVO 2X1,5 MMQ PER LOOP;

CAVO 2X2,5 MMQ PER TARGHE E MAGNETI;

BATTERIA CENTRALE ANTINCENDIO 7AH;

BATTERIE PER ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 18AH;

PROGRAMMAZIONE IMPIANTO E MESSA IN FUNZIONE.

Relativamente alla riparazione della tubazione rete idranti, si adotteranno le seguenti componenti, certificate ed omologate:

TUBAZIONI IN PEAD DI ADEGUATO DIAMETRO, PARI ALMENO ALL'ESISTENTE, PN16, MARCHIATE ED OMOLOGATE SERIE "ACQUA";

RACCORDERIA VARIA ED ACCESSORI UNI-EN-API DI ADEGUATO DIAMETRO;

PROVA DI TENUTA IDRAULICA PER ALMENO 24H.

Relativamente alla posa dei pulsanti di sgancio elettrico, si adotteranno le seguenti componenti, certificate ed omologate:

BOBINA A LANCIO DI CORRENTE DA INSTALLARE NELL'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE DI ENTRAMBI GLI EDIFICI;

PROVA DICORRETTO FUNZIONAMENTO.

Quanto installato dovrà essere provvisto di Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte secondo ex DM 37/08 smi e del relativo manuale di manutenzione a carico dell'Installatore.

5 – Ammontare dei lavori

L'importo contrattuale per la "Parte A" delle forniture, relativamente alle lampade di emergenza, ammonta ad € 30.480,00 (diconsi euro =trentamilaquattrocentottanta/00=). L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

L'importo contrattuale per la **"Parte B"** dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza (rivelazione incendi), ammonta ad € 18.480,00 (diconsi euro =diciottomilaquattrocentottanta/00=). L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

L'importo contrattuale per la "**Parte B**" dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza (rete idranti), ammonta ad € 1.875,00 (diconsi euro =milleottocentosettantacinque/00=). L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

L'importo contrattuale per la "**Parte B**" dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza (pulsante di sgancio elettrico), ammonta ad € 2.375,00 (diconsi euro =duemilatrecentosettantacinque /00=). L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

Complessivamente, l'importo contrattuale dell'appalto "Parte A" + "Parte B", ammonta ad € 53.210,00 (diconsi euro =cinquantatremiladuecentodieci/00=), oltre oneri della sicurezza stimati in € 1.645,00 (diconsi euro =milleseicentoquarantacinque=). L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee	In euro	In % ⁽ⁱ⁾
1	1 Fornitura e messa in opera di lampade di sicurezza 30.480,00 57		57,282%
2	Realizzazione di impianto rivelazione incendi	18.480,00	34,730%
3	Realizzazione di riparazione impianto rete idranti	1.875,00	3,524%
4	Realizzazione di pulsante di sgancio elettrico	2.375,00	4,464%
	Parte 1 - Totale lavoro A CORPO	53.210,00	100,00%

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO	1.645,00	100%
TOTALE (somma di 1 + 2)	54.855,00	

Il contratto è stipulato **interamente "a corpo"**, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 6

Durata dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in _100_ (cento) giorni naturali decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine, ovvero dal verbale di consegna dell'area, che in ogni caso dovrà avvenire entro e non oltre il giorno lunedi 13 maggio 2019.

Art. 7

Consegne e penalità

Termine di consegna e di montaggio - penalità:

La fornitura con relativa consegna, installazione e montaggio di cui alla "Parte A" ed i lavori di cui alla "Parte B", dovranno avvenire, entro e non oltre la data indicata nella lettera d'invito. Le lampade dovranno essere fornite e posizionate in opera, con i relativi collegamenti elettrici, previa rimozione e smaltimento delle esistenti (questo compreso nelle somme della fornitura), nel rispetto del lay-out mostrato nelle tavole di progetto, ovvero nelle medesime posizioni delle esistenti da sostituire o con piccole derivazioni.

Per quanto riguarda invece i piccoli lavori di messa in sicurezza, dislocati nelle posizioni indicate nelle tavole di progetto, si dovranno eseguire gli interventi completi, compreso le prove di funzionamento.

In caso di mancata consegna, installazione, montaggio ed esecuzione nel termine sopra fissato, salvo cause di forza maggiore, sarà applicata al fornitore una penale in ragione di € 50,00= (cinquanta) per ogni giorno di ritardo. Il servizio di consegna, smontaggio, rimontaggio, cablaggi, esecuzione, prove di funzionamento, è omnicomprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", smontaggi, installazioni, montaggi, posa in opera, collocamento dei manufatti nel luogo esatto di destinazione a qualunque altezza o profondità e in qualsiasi posizione, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta, ivi compresi gli imballaggi. Gli imballaggi dovranno, per quanto possibile, essere costituiti da materiali riciclabili e la ditta aggiudicataria è invitata a provvedere allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta.

Luogo di consegna:

Le consegne, gli smontaggi, i montaggi le esecuzioni, dovranno avvenire presso il plesso scolastico della Scuola Primaria Don Milani di via Garibaldi n. 21 in Pogliano Milanese, presso i vari livelli degli edifici denominati "Giallo" e Rosso".

Art. 8

Garanzia e manutenzione

Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento di quanto oggetto della fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di regolarità della fornitura, conseguente a verifica di funzionamento e di completa rispondenza di quanto consegnato e messo in opera in ogni singolo edificio. La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo "tutto incluso", e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio, ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto. La garanzia non comprende difetti causati da: 1) normale usura nel tempo; 2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti; 3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti; 5) cause di forza maggiore. Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d'intervento, e dovrà essere garantito il ripristino della funzionalità del prodotto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta d'intervento, a pena di applicazione delle penali contrattuali. La richiesta di intervento potrà avvenire anche via fax al numero che comunicherà il Fornitore prima dell'attivazione della garanzia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative. Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente dell'Ufficio, nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora dell'intervento; giorno e ora della chiusura intervento (ripristino del prodotto). Qualora gli interventi di manutenzione sopra descritti siano risultati inefficaci o incompleti l'Amministrazione si riserva la facoltà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, di applicare penali nei confronti della ditta aggiudicataria, pari allo 0,5 % (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie. All'applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta alla ditta fornitrice nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi e, comunque in assenza di risposta alla contestazione scritta. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

Art. 9

Verifiche iniziali e periodiche

Le verifiche iniziali e periodiche, la manutenzione e la revisione degli impianti di illuminazione e segnalazione di sicurezza sono trattate dalla UNI 11222 e della UNI EN 50172 (CEI 34-111) Sez. 7. In particolare è possibile distinguere in verifica iniziale (a carico dell'Appaltatore) la quale è inglobata nella verifica più ampia che l'installatore dell'impianto elettrico è tenuto ad effettuare ai sensi di legge (DM 37/08 e CEI 64-8 art. 61.1.1) Tali verifiche riguardano in particolare: — La corretta installazione dei componenti dell'impianto senza danneggiamenti o degradi, — Che gli apparecchi di emergenza siano installati nella posizione indicata in progetto — Il corretto funzionamento degli apparecchi in caso di emergenza ed in funzionamento ordinario (ricarica batterie, corretta accensione, segnalazione del dispositivo di controllo, tempo di autonomia e di ricarica) il tutto secondo le vigenti disposizioni legislative vigenti per il tipo di luogo e di installazione impiantistica. — Assenza di elementi che possano compromettere la funzione degli apparecchi e dell'illuminazione di emergenza — La corretta apposizione della segnaletica di sicurezza (in relazione alla distanza ed alle dimensioni) — La misura dell'illuminamento per accertare la rispondenza alle prescrizioni delle disposizioni legislative, regolamentari e normative applicabili. L'Appaltatore dovrà rilasciare regolare dichiarazione di conformità di quanto installato, completo degli allegati obbligatori, ai sensi del DM 37/08.

Le verifiche periodiche sono finalizzate a controllare lo stato dell'illuminazione di sicurezza, individuandone le eventuali anomalie e/o guasti. Le verifiche devono essere svolte secondo quanto indicato nelle indicazioni fornite dal produttore ed in ottemperanza alle prescrizioni del manuale di manutenzione redatto dall' installatore. La UNI 11222 distingue in – Verifica di funzionamento – Verifica dell'autonomia – Verifica generale. La verifica di funzionamento interessa gli apparecchi di

illuminazione e la sorgente. Per gli apparecchi sono oggetto di controllo: - L'intervento di tutti gli apparecchi, al mancare della tensione di alimentazione ordinaria e dell'indicazione del successivo ritorno della tensione. (MENSILE) - L'integrità e la pulizia degli apparecchi, con sostituzione dei componenti danneggiati o non funzionanti (MENSILE) - La verifica della operatività dell'eventuale sistema di inibizione (SETTIMANALE). Per la sorgente centralizzata sono oggetto di controllo: - La verifica delle indicazioni e dei messaggi forniti dal pannello/display (SETTIMANALE) - La verifica dell'operatività dell'eventuale sistema di inibizione (SETTIMANALE) - La verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento in emergenza e delle informazioni/messaggi forniti dal pannello/display (MENSILE). La verifica dell'autonomia: si tratta della verifica (ANNUALE ma consigliata SEMESTRALE) dell'autonomia di funzionamento degli apparecchi/sistema di illuminazione di emergenza mediante interruzione dell'alimentazione simulando la situazione di emergenza e mediante controllo temporale dell'autonomia. Sono inoltre previsti (UNI 11222) dispositivi che consentano la verifica dell'effettiva autonomia se per tipologia dei locali non è possibile un esame a vista. La verifica generale: si riferisce sia all'efficienza degli apparecchi di sicurezza o dell'alimentazione centralizzata sia al rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto. Per gli apparecchi sono da verificare: - Il livello di illuminamento di locali, vie di esodo, ecc nel rispetto delle disposizioni legislative, normative applicabili – la segnaletica di sicurezza in relazione alla distanza di visibilità – Il degrado degli apparecchi e dei loro componenti - Il posizionamento e la tipologia degli apparecchi installati e le prestazioni in riferimento al progetto originale ed alle eventuali integrazioni.

Ogni impianto di sicurezza deve essere accompagnato da un registro dei controlli e della manutenzione il quale può essere in comune anche con altri impianti di sicurezza (allarme incendio ecc) Il registro è affidato al responsabile dell'impianto e deve essere a disposizione di organismi ispettivi. Deve poter essere utilizzato per più anni e deve contenere: – data di messa in servizio dell'impianto – data, breve descrizione e documentazione relativa alle eventuali modifiche all'impianto – data delle verifiche periodiche o di altri interventi – estremi identificati, fiscali e firma del manutentore/verificatore – numero di matricola o sistema di identificazione dei componenti ed apparecchi oggetto di verifica/manutenzione – breve descrizione degli interventi manutentivi/ispettivi o prove effettuati con indicazione degli esiti – caratteristiche dei principali componenti dell'impianto oggetto di regolare sostituzione – caratteristiche e modalità di funzionamento del dispositivo di prova automatico (se previsto).

Art. 10

Avvio dell'esecuzione dei lavori

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dei Lavori per l'avvio dei lavori. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei Lavori lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 12

Sospensione dei lavori

Il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica:
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 13

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le verifiche verranno svolte in conformità ai contenuti del presente capitolato, ed in particolare degli artt. 2 e 7.

Art. 14

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la fornitura a terzi in sostituzione della ditta aggiudicataria, e previa comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r. o inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Aggiudicatario, qualora dovessero verificarsi i seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- abbandono, interruzione, sospensione o mancata effettuazione della fornitura;
- inadempienze ritenute tali da ridurre notevolmente l'idoneità della fornitura all'uso cui è destinata;
- frode nella esecuzione dell'appalto:
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 (cinque) giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136:
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

E' prevista altresì la risoluzione del Contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti quando per fallimento o per perdita dei requisiti minimi richiesti in sede di partecipazione alla gara la ditta aggiudicataria non fosse in grado di completare la fornitura medesima. In ciascuno dei casi suindicati la ditta fornitrice sarà tenuta al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune. Le spese per l'eventuale soluzione del Contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del fornitore.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite raccomandata a.r. o inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Aggiudicatario. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 16

Garanzia ed assistenza

I lavori dovranno essere garantiti per almeno 24 mesi dalla data di consegna e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Art. 17 Anticipazione

Ai sensi all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione, se l'esecuzione dei lavori non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 18 Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 45% (quarantacinque/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del D.Lgs.50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per effetto dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", potranno essere accettate solo fatture in formato elettronico, la fattura cartacea non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento; le regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono indicate nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013.

Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che le stesse dovranno riportare gli estremi della determinazione di impegno citata in sede di comunicazione di affidamento ed avere come oggetto esclusivamente la spesa comunicata con la medesima; inoltre, ai sensi del richiamato art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di Rho dovranno riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP).

Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Decreto legge n. 66/2014 questo Ente non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del richiamato art. 25, comma 2, del Decreto Legge n. 66/2014.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è

contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 32. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;

agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge XX del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 19

Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata a 30 giorni emissione fattura, dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere redatto entro 90 (novanta) giorni dal verbale di fine lavori, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento della rata di saldo

avverrà entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla fine del mese in cui è stata presentata al protocollo dell'Ente la fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 20

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 21

Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 22

Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 23

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 24

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione dei lavori, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25

Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 26

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, al'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 27

Piano di sicurezza e di coordinamento

L'entità presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell'intera opera è calcolata nel modo seguente:

- individuando prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d'opera che possono essere applicate ai vari raggruppamenti (categorie) di lavoro presenti nel quadro economico del progetto;
- determinando successivamente gli importi della mano d'opera, applicando le percentuali di incidenze scelte ai corrispondenti importi di lavoro;
- sommando tutti gli importi parziali della mano d'opera così ricavati;

- infine, dividendo l'importo totale attribuito al costo della mano d'opera per il costo medio di un uomo/giorno.

		Totali		Importi parziali
N.	Descrizione dei lavori	parziali dal	Incidenza	Mano d'opera
		Q. E. lavori	Mano d'opera	€
		€		
1	Illuminazione di emergenza	30.480,00	35,00%	10.668,00
2	Rivelazione incendi	18.480,00	45,00%	8.316,00
2	Riparazione Rete idranti	1.875,00	75,00%	1.406,00
2	Pulsanti sgancio elettrico	2.375,00	45,00%	1.069,00

Totale dei lavori	53.210,00	-	21.459,00
-------------------	-----------	---	-----------

Complessivamente l'incidenza della mano d'opera sull'intero importo è pari a 40,329%.

Calcolo degli Uomini/Giorno

Il calcolo degli Uomini/Giorno è stato effettuato dividendo l'importo attribuito al costo della mano d'opera (21.459,00 €) per il costo unitario medio di un Uomo/Giorno (260,00 € circa ottenuto come media tra i costi orari del caposquadra e degli operari dal 1° al 3° livello).

- UOMINI/GIORNO (21.459,00/260,00) = **U/G 83** < **200 U/G**
- L'Appalto prevede un'unica impresa.

- Le attività previste non rientrano neppure tra quelle comportanti "Rischi particolari presenti in cantiere - DLgs 81/2008 Allegato XI" di cui alla successiva tabella:

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori			Possibile presenza	
1	Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a caduta dall'alto da altezza superiore a 2,00 m se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di la-voro o dell'opera		no	
2	Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori op- pure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria		no	
3	Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti		no	
4	Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione		no	
5	Lavori che espongono ad un rischio di annegamento		no	
6	Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie		no	
7	Lavori subacquei con respiratori		no	
8	Lavori in cassoni ad aria compressa		no	
9	Lavori comportanti l'impiego di esplosivi		no	
10	Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti		no	

In base a quanto evidenziato, NON si ha NECESSITA di redazione del PSC né di trasmissione NOTIFICA PRELIMINARE.

Art. 28

Idoneità tecnico professionale e Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, presenta la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, ovvero almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

ovvero, dovrà predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 29

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art.30

Divieto di cessione del contratto - Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lqs. 50/2016.

Art.31

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente:

http://www.poglianomilanese.org/get_content/getfile_upload.cfm?all=217_CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO%20DEI%20DIPENDENTI%20COMUNE%20POGLIANO%20MILANESE.pdf

Art. 32

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti .

Art. 33

Norme generali e Foro competente

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente richiamate. Fa carico alla ditta aggiudicataria ogni onere e responsabilità circa il rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza relative alla fornitura, realizzazione ed installazione dei prodotti di cui trattasi, anche nei confronti di proprio personale e di terzi.

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Milano.

Art. 34

Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Pogliano Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it tel. 02.9396441, e-mail info@poglianomilanese.org, fax 02 93549220;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è Comune di Pogliano Milanese, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it tel. 02.9396441, mail info@poglianomilanese.org, fax 02.93549220;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Pogliano Milanese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati

- a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 00187, Roma Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

"Allegati":

Elaborati grafici di progetto

Dis. N. A.00.01 Scuola Gialla. Planimetrie edificio. Posizione apprestamenti di sicurezza

Dis. N. A.00.02 Scuola Rossa. Planimetrie edificio. Posizione apprestamenti di sicurezza